

Titolo I
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

CAPO I

ART.1

(Misure di promozione dell'offerta formativa degli Istituti tecnici superiori)

1. Per promuovere la formazione di tecnici superiori attraverso l'integrazione delle risorse degli enti territoriali, delle imprese e di altri soggetti istituzionali e sociali, i consigli di indirizzo e le giunte esecutive delle fondazioni di partecipazione, di diritto privato, con finalità pubbliche, che configurano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 adottano, nel rispetto di principio di sussidiarietà, delibere con la previsione di voti di diverso peso ponderale o di quorum funzionali e strutturali autonomamente definiti da ciascun ITS.

ART.2

(Scuola Università digitale)

1. Al fine di semplificare e migliorare il quadro delle comunicazioni scuola-famiglia, riducendone i costi connessi, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per rilasciare le pagelle e i certificati scolastici in formato elettronico, per la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e per consentire le iscrizioni e i pagamenti delle tasse scolastiche online, avvalendosi, secondo le modalità definite con decreto di cui al comma 4, dei servizi resi a tale scopo disponibili dai sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Le pagelle e i certificati redatti ai sensi del comma 1 sostituiscono gli equivalenti documenti cartacei e sono resi disponibili agli interessati sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.
3. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale, le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 quantificano e riutilizzano i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le Università statali e non statali legalmente riconosciute adottano dal 1 gennaio 2013 procedure telematiche che consentono di effettuare online l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché la relativa verbalizzazione e conservazione dei documenti in modalità digitale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 4.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Attraverso appositi servizi sviluppati a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) nell'ambito dei propri sistemi informativi (portale ScuolaMia), tutte le scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, possono già da ora redigere le pagelle e i principali certificati scolastici in formato elettronico; da dicembre 2011 saranno disponibili servizi di iscrizione e pagamenti online, nonché per gestione informatizzata delle carriere degli studenti.

L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito del Piano eGov 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il nuovo portale Scuola Mia è già stato finanziato e attivato mediante un apposito accordo tra il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MIUR.

La previsione normativa non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, determinando a regime risparmi annui stimabili in circa 120 milioni di euro, nonché risparmi indotti per le famiglie superiori ai 100 milioni di euro.

L'introduzione di una specifica previsione normativa relativamente alla validità legale delle pagelle e dei certificati scolastici in formato digitale consentirà la messa a sistema delle iniziative attualmente in corso e permetterà l'effettivo passaggio alla modalità digitale, eliminando i costi legati alla gestione delle pagelle di tipo cartaceo. Si tratta di un passo importante per avviare la digitalizzazione dei servizi amministrativi ed operare una semplificazione delle comunicazioni scuola famiglia, rendendole più celeri e sicure.

Il comma 3, in applicazione delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale, introduce misure premiali, incentivando le amministrazioni con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali (principio di effettività). Dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall'informatizzazione dei procedimenti, le istituzioni scolastiche ricaveranno risparmi che potranno utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione (principio di risparmio).

Il rinvio a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, fornisce gli opportuni strumenti alle amministrazioni coinvolte nell'applicazione della previsione normativa, prevedendo inoltre la valorizzazione di quanto già previsto e realizzato, sia a livello centrale che locale dalle singole istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne l'Obiettivo settoriale 2, del Piano e-Gov Università, si propongono alcune misure finalizzate alla digitalizzazione dei servizi nelle università che consentano la semplificazione delle attività dei docenti universitari, delle relazioni studenti/docenti/Università e l'accelerazione del percorso di razionalizzazione e dematerializzazione delle procedure amministrative attraverso la diffusione di un insieme di servizi innovativi.

Tenuto conto che il Piano per l'e-government 2012 quale prevede che entro tale anno tutti gli atenei italiani dispongano di servizi avanzati per studenti, docenti e personale amministrativo a partire dalla digitalizzazione dei servizi agli studenti, dalla completa copertura WiFi e disponibilità di servizio VoIP in tutte le sedi. Attualmente circa 60 università (pari al 70% del totale) sono impegnate in progetti cofinanziati dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di procedure telematiche per l'iscrizione e i pagamenti online, la verbalizzazione elettronica degli esami e la gestione informatizzata delle carriere degli studenti. L'intervento dà luogo ad un impatto in termini di minore spesa pubblica che è stimato pari, nel primo anno, a 50 milioni di euro. A regime l'effetto positivo si può quantificare in oltre 200 milioni di euro annui.

TITOLO II

EFFICIENTAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO

ART....

(Misure per l'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 773, primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296 complessivamente dovuta dai datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove non è dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole "lettera i)" sono sostituite da "lettera m)". **(INCENTIVO APPRENDISTATO con COPERTURA e correzione ERRORE MATERIALE APPRENDISTATO)**.
2. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo". Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui al precedente comma sono individuate secondo quanto previsto nella tabella allegata A. **(CONTRATTO INSERIMENTO DONNE)**.

ALLEGATO A

- a) **per l'anno 2009** nelle seguenti province: Novara, Varese, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Lecco, Imperia, La Spezia, Verona, Vicenza, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Reggio Emilia, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Ascoli Piceno, Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone, L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Isernia, Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotona, Vibo Valentia, Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa, Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Olgiata, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias.
- b) **per l'anno 2010** nelle seguenti province: Varese, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Lecco, Imperia, La Spezia, Verona, Vicenza, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Lucca, Pistoia, Pisa, Arezzo, Lucca, Pistoia, Terni, Ascoli Piceno, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Isernia, Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotona, Vibo Valentia, Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa, Nuoro, Cagliari, Olbia-Tempio, Olgiata, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias.
- c) **per gli anni 2011 e 2012** nelle seguenti province: Bergamo, Brescia, Mantova, Lodi, La Spezia, Verona, Vicenza, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Lucca, Pistoia, Grosseto, Terni, Ascoli Piceno, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Isernia, Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotona, Vibo Valentia, Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa, Olbia-Tempio, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias.

3. Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituiti, da ultimo, dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole "convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio" sono soppresse. **(INCENTIVAZIONE PART-TIME E SEMPLIFICAZIONE della TRASFORMAZIONE del RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME)**

4. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 8 marzo 2000, n. 53 possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile **(INCENTIVO AL TELELAVORO REVERSIBILE per la CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO);**

b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro;

c) ai medesimi fini di cui alla precedente lettera b), fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro **(INCENTIVO AL TELELAVORO PER FACILITARE L'ASSUNZIONE DI PERSONE DISABILI)**

d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile. **(INCENTIVO AL TELELAVORO PER IL REINSERIMENTO DEI LAVORATORI IN MOBILITA')**

5. Al fine di favorire l'occupazione nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ovvero dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del medesimo decreto legislativo. All'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, lettera b), dopo le parole <<dei lavoratori stagionali del settore agricolo>> sono aggiunte le seguenti <<e del turismo>>. **(USO DEL LAVORO INTERMITTENTE E ACCESSORIO NEL TURISMO E FORMAZIONE DEI LAVORATORI STAGIONALI).**

6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26 del decreto-legge 98 del 2011, le parole "compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl sono soppresse". **(DETAZZAZIONE E DECONTRIBUZIONE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI PROSSIMITA').**

7. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. **(DEDUZIONE IRAP)**

8. Al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, la Conferenza Stato-Regioni sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto **(Disposizioni per accelerare l'attivazione del credito di imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate)**

9. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, le parole "le stazioni appaltanti" sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni" e sono aggiunte infine le seguenti: "in tali casi, le amministrazioni procedenti formulano le richieste di rilascio del DURC entro il termine di [cinque] giorni dal ricevimento dell'atto che ne rende necessaria l'acquisizione e informano contestualmente l'interessato della richiesta";

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis. Gli istituti e gli enti competenti rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio-assenso relativo alla certificazione della regolarità contributiva rilasciata dagli stessi, fissato in trenta giorni dai rispettivi ordinamenti.

10-ter. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le imprese e le amministrazioni competenti richiedono, inviano e archiviano il DURC per via telematica.

10-quater. Al fine di semplificare le procedure finalizzate alla liquidazione dei corrispettivi per le utenze dei servizi pubblici a rete, i gestori che erogano i propri servizi in favore di più di [dieci] amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono autocertificare i requisiti di regolarità contributiva ai sensi del comma 1, lettera p) dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tali ipotesi, i gestori autocertificano altresì il possesso del requisito numerico minimo di cui al periodo precedente.

10-quinquies. Resta ferma la facoltà per l'impresa di richiedere alle casse edili il rilascio del DURC e di produrlo agli organi della P.A. e ai gestori di pubblici servizi."

(SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DURC)

10. Al fine di semplificare la disciplina in materia di appalti, sono introdotte le seguenti misure:

a) le aziende che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono, in caso di subingresso in un appalto, l'assunzione del personale occupato dal precedente appaltatore, qualora tali plurime assunzioni superino le venti unità la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni, può essere effettuata entro il terzo giorno successivo alla instaurazione del rapporto di lavoro.

b) all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze in azienda ai sensi della legislazione e degli accordi

interconfederali vigenti, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».

11. Al fine di semplificare la gestione del rapporto di lavoro, sono introdotte le seguenti misure:

a) il comma 5 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«5. E' fatto obbligo ai datori di lavoro di cui al comma 1 di consegnare ai lavoratori subordinati, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione con apporto lavorativo, all'atto della corresponsione della retribuzione o del corrispettivo, una copia del libro unico del lavoro contenente il prospetto delle retribuzioni con esclusione del calendario delle presenze. La consegna deve avvenire entro tre giorni dal momento in cui viene corrisposta al lavoratore la relativa somma o, in alternativa, entro tre giorni dal termine ultimo per l'elaborazione del libro unico del lavoro di cui al comma 3. La consegna del prospetto può aver luogo anche soltanto in modalità telematica».

b) dopo il comma 5 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I prospetti consegnati ai lavoratori ai sensi del comma 5 sono sempre esenti da imposta di bollo, anche qualora contengano sottoscrizioni a titolo di quietanza. Ogni disposizione contraria si intende abrogata».

c) il comma 7 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

«7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. Ogni violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro.

7-bis. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 125 a 770 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque mensilità, la sanzione amministrativa è da 200 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno dieci mensilità, la sanzione amministrativa è da 500 a 1.500 euro.

7-ter. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 7 e 7-bis provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente».

d) la legge 5 gennaio 1953, n. 4, è abrogata; **(SEMPLIFICAZIONE PROSPETTO PAGA)**

e) l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 è abrogato; **(SEMPLIFICAZIONE DELLA DOC DI LAVORO NELLO SPETTACOLO);**

f) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "g) l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente." **(NORMA PER FAVORIRE IL COLLOCAMENTO NELLO SPETTACOLO);**

g) a decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, le parole "dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio" sono sostituite dalle parole "dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2, 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- 2) al comma 2, le parole "Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502," sono sostituite dalle parole "I competenti organi del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1 possono disporre, sulla base di accertamento medico,";
- 3) al comma 3, le parole "dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono soppresse;
- 4) al comma 4, le parole "dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono soppresse e le parole "qualora nel corso della propria attività di vigilanza constatati" sono sostituite dalle seguenti: "qualora i competenti organi del Servizio sanitario nazionale, nel corso della propria attività di vigilanza constatino";
- 5) al comma 5, le parole "dei servizi ispettivi" sono soppresse. **(SEMPLIFICAZIONE SU ASTENSIONE ANTICIPATA PER MATERNITA')**

12. Al fine di promuovere misure di sostegno al reddito, al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "I fondi, previo accordo fra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinate per misure di formazione e di sostegno al reddito in favore di collaboratori a progetto e di lavoratori subordinati, compresi i lavoratori in mobilità e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, nonché sospesi per crisi aziendali o occupazionali anche ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2." I commi 2 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpretano nel senso che le disposizioni in essi contenute non trovano applicazione con riferimento ai fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, e ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO III

APERTURA DEI MERCATI IN CHIAVE CONCORRENZIALE

Art.

(Misure per il miglioramento organizzativo del trasporto pubblico locale nonchè in materia di liberalizzazioni dei servizi pubblici locali e di apertura del mercato postale.)

1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "struttura paritetica da istituire" sono sostituite dalle seguenti: "struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza";

b) dopo le parole: «organizzazione del trasporto pubblico locale» sono aggiunte le seguenti parole: «e definisce prioritariamente i criteri di determinazione dei costi standard associati alla fornitura del servizio per la corretta quantificazione dei corrispettivi di esercizio e delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007»;

c) dopo le parole: «a evidenza pubblica», sono aggiunte le seguenti: «e sulla base di corrispettivi a base d'asta rispondenti ai criteri di determinazione dei costi standard ed espressamente previsti nel bando di gara o nella lettera di invito.».

2. Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare, mediante un sistema di *benchmarking*, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.";

al comma 3, prima delle parole: "ai fini della relazione al Parlamento" aggiungere la seguente: "anche";

al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo."

al comma 5, dopo le parole "alle aziende esercenti i servizi stessi" aggiungere le seguenti: "determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, secondo il criterio dei costi standard";

al comma 13, sostituire le parole "900.000 euro" con le seguenti: "500.000 euro";

al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di

procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.”

al comma 32, lettera a), dopo le parole: “alla somma di cui al comma 13” aggiungere le seguenti: “ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma”;

al comma 32, lettera d), sostituire le parole: “a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente” con le seguenti: “a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente”;

dopo il comma 32, aggiungere il seguente comma: “32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”

al comma 33, primo periodo, sostituire le parole: “ovvero ai sensi del comma 12” con le seguenti: “ovvero non ai sensi del comma 12”; selezionato ai sensi del comma 12” aggiungere le seguenti: “e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma”;

al comma 33, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio

al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: “nonché al socio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.”.

dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

“33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 dicembre 2011, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

- a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l’adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
- b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

- c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
- m) al comma 34, aggiungere, all’inizio, il seguente periodo: “Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.”;
- n) dopo il comma 34, aggiungere il seguente: “34-ter. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale.”.
3. Al fine di assicurare il più sollecito sviluppo della liberalizzazione del mercato postale nel rispetto dei principi comunitari mediante la piena operatività dell’Agenzia nazionale per la regolamentazione del settore postale, al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 16 dell’articolo 2 è così modificato: “ Con delibera del Collegio costituito ai sensi del comma 6 , entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.”;
- b) il secondo capoverso del comma 18 dell’articolo 2 è così modificato: “La misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, per l’anno 2001, è determinata nello 0,5 per mille. Il versamento da parte degli operatori è effettuato entro il 30 novembre 2011, su apposito conto acceso dall’Agenzia presso un istituto di primaria importanza, scelto in via transitoria dall’Agenzia stessa nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento ad evidenza pubblica. Le modalità di versamento al bilancio dell’Agenzia sono stabilite con delibera dell’Agenzia stessa.”; di conseguenza introdurre la seguente modifica: alla lettera b) del comma 14 la parola “non superiori” è sostituita con “pari” ed è soppresso il terzo capoverso della medesima lettera;
- c) il secondo capoverso del comma 19 dell’articolo 2 è così modificato: “Il regolamento di cui al comma 16 e quello di cui al presente comma sono trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell’Economia e delle Finanze e si intendono approvati qualora entro trenta giorni dal ricevimento tali Amministrazioni non esprimono le proprie osservazioni.”;
- d) all’articolo 23 inserire il comma 01: “L’Agenzia di cui all’articolo 2 diventa operativa con l’entrata in vigore del regolamento di organizzazione adottato ai sensi del comma 16 dell’articolo 2.”;
4. All’articolo 5-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole “regioni dell’obiettivo convergenza” sono sostituite dalle seguenti: “regioni del Mezzogiorno”; al medesimo comma 1 sono sopresse le seguenti parole: “, commi 126 e 127,”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il primo comma introduce disposizioni volte ad assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, apportando modifiche all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

In particolare, la lettera a) del comma 1 chiarisce preliminarmente che la struttura paritetica, prevista dal citato articolo 1, comma 13, è istituita nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni. La successiva lettera b), in coerenza con i principi del federalismo fiscale e per dare concreta attuazione al Regolamento (CE) n. 1370/2007 con particolare riferimento alla corretta quantificazione degli obblighi di servizio pubblico, attribuisce alla citata struttura paritetica, incaricata di monitorare le spese e l’organizzazione del trasporto pubblico locale ai fini della ripartizione delle risorse, il compito di definire in via prioritaria i criteri di determinazione dei costi standard associati alla fornitura dei servizi.

Inoltre, con la modifica di cui alla lettera c), al fine di rimuovere distorsioni nell'allocazione delle risorse connesse al criterio della spesa storica e, al contempo, incentivare il passaggio al criterio dei costi standard, si privilegiano, nella ripartizione delle risorse, quegli enti locali che, nell'indire le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 138, prevedano nel bando di gara o nella lettera di invito corrispettivi a base d'asta rispondenti ai criteri di determinazione dei costi standard definiti dalla struttura paritetica di cui trattasi.

Al comma 2, lo schema di provvedimento in esame si prefigge l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione e di privatizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica già introdotto con l'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

In particolare si prevede che l'ente locale, al momento dell'adozione della delibera quadro di cui al comma 2 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 138, valuti anche l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo, mediante procedura ad evidenza pubblica, di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui sia dimostrabile che una scelta del genere possa conseguire risultati economicamente vantaggiosi.

Si intende evitare che le finalità della prevista trasmissione della delibera quadro all'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano limitate alla predisposizione della relazione prevista dalla legge n. 287 del 1990 e consentire anche l'esercizio, da parte della medesima Autorità, di ulteriori funzioni ad essa già attribuite dalla legislazione vigente.

Si introduce il vincolo a determinare, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, le eventuali compensazioni economiche relative agli obblighi di servizio pubblico alle aziende esercenti i servizi stessi secondo il criterio dei costi standard, in coerenza con i principi introdotti dal cosiddetto "federalismo fiscale". In adesione ad una osservazione contenuta nella segnalazione in data 26 agosto 2011 dell'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato con riferimento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138, viene apportata una modifica del regime transitorio previsto dalla lettera a) del comma 32 del citato articolo 4, al fine di evitare che possano essere esentati dalla cessazione anticipata ivi prevista gli affidamenti diretti non conformi a quanto previsto in materia di gestioni "in house" dal comma 13 del medesimo articolo 4.

In adesione ad una osservazione contenuta nella citata segnalazione in data 26 agosto 2011 dell'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, si intende evitare il rischio che l'attuale previsione produca effetti distorsivi della concorrenza limitando eccessivamente la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e favorendo l'aggiudicazione al precedente aggiudicatario. In tal senso, si prevede che gli affidatari diretti di servizi pubblici locali possano comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che, nel caso in cui i predetti soggetti sono società a partecipazione pubblica, sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero attraverso l'affidamento "in house", purché in favore di soggetto diverso.

Nel terzo comma si prevede una norma che consentirà dell'Agenzia nazionale per la regolamentazione del settore postale di poter porre in essere le fasi di entrata in funzione nelle more della definizione dell'assetto organizzativo e funzionale.

Tale norma consentirà quindi il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la regolamentazione del settore postale per le attività di avvio e di funzionamento connesse ai compiti istituzionali della stessa.

Il comma 4, infine, è finalizzato ad evitare che l'applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 138, volto a sostenere gli investimenti nella prospettiva del Piano nazionale per il Sud, sia limitata alle regioni a Statuto ordinario dell'Obiettivo convergenza, con il rischio di

escludere la Regione Siciliana, nonché le Regioni Sardegna e Basilicata attualmente comprese nell'Obiettivo competitività regionale e occupazione.

Art.

Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

1. All'articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole "Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:" sono sostituite dalle seguenti:
"Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:".
2. All'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5".
3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di cui al comma 1 le società il cui atto costitutivo preveda:
 - a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
 - b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;
 - c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
 - d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 2, lettera c, 4 e 5.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata".

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole : "prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattulzione dei compensi anche in deroga alle tariffe." sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai commi 1 e 2 si prevede una riforma degli ordinamenti degli ordini professionali entro 12 mesi all'entrata in vigore del decreto.

Dal 3° comma in poi si disciplina la costituzione di società tra professionisti. Il nostro Paese, infatti, è ancora uno dei pochi Stati membri che vieta ai professionisti iscritti ad Ordini o Albi professionali, salve rare eccezioni, di esercitare la loro professione in forma societaria. Divieto che risulta incomprensibile alla luce delle sollecitazioni a rimuoverlo espresse dall'Antitrust, a sua volta ispirato dai recenti indirizzi dell'OCSE, della Commissione europea e della Corte di giustizia europea.

La nostra legislazione è inoltre in contrasto sostanziale con i contenuti della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno ed in particolare con quelli espressi dai Considerata 65 (libertà di stabilimento) e 73.

I professionisti italiani hanno bisogno di esplorare nuove forme di esercizio dell'attività professionale e tra queste vi è sicuramente quella societaria, soprattutto in questo periodo di crisi economica che richiede sinergie e multidisciplinarietà e la necessità di individuare strumenti in grado contrastare la concorrenza esercitata da soggetti professionali stabiliti in altri Paesi UE ben più attrezzati sul piano delle disponibilità finanziarie e strumentali.

Al comma 12 si chiarisce che nella determinazione del compenso dei professionisti è escluso qualunque possibile rilievo delle tariffe professionali.

TITOLO IV

SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITÀ E ALL'INNOVAZIONE

Art X

Anticipazione del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per i settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è autorizzato ad anticipare la quota di saldo del contributo comunitario.
2. Le somme anticipate ai sensi del comma 1 sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.
3. Il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea.

Relazione

Nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dalla normativa comunitaria per il sostegno dei settori dell'agricoltura e della pesca, è previsto che la quota di saldo del contributo comunitario venga erogata dalla Commissione Ue solo a seguito della rendicontazione delle spese già effettuate dai beneficiari finali, previa dimostrazione dell'avvenuta liquidazione delle quote di contributo loro spettanti da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Al riguardo, considerato che il predetto Ministero non dispone, nell'ambito delle ordinarie risorse del bilancio, delle somme necessarie ad anticipare le quote di contributo comunitario, si rende necessario prevedere un meccanismo di anticipazione alternativo, al fine di assicurare l'erogazione delle quote contributive in favore dei beneficiari degli interventi UE, in modo da poter chiedere il successivo rimborso all'Unione europea.

Ciò stante, si propone, come già avviene per il settore dei Fondi strutturali l'adozione dell'unita norma che autorizza il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 ad anticipare le quote dei contributi comunitari e statali previsti nell'ambito degli interventi UE attivati nei settori dell'agricoltura e della pesca.

ART. X

(Capitale fondiario ai giovani per l'avvio dell'impresa agricola)

1. All'articolo 4 *quinquies* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *"2bis. I beni di cui al comma 1 possono altresì formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n.441"*;
 - al comma 3, sono soppresse le parole *"di affitto"* e dopo le parole *"comma 2"* sono aggiunte le seguenti *"e 2bis"*;
 - al comma 4, le parole *"del comma 2"* sono sostituite dalle seguenti *"dei commi 2 e 2bis"*;
 - il comma 6 è sostituito dal seguente *"6. Le regioni, le province, i comuni e tutte le altre amministrazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola. A tal fine, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, torna ad avere efficacia l'articolo 13 della legge 23 aprile 1949, n. 165"*.

Relazione

Con tale proposta si intendono ampliare l'offerta e le modalità di accesso al mercato fondiario da parte dei giovani imprenditori agricoli.

Oltre all'attuale ipotesi di concessione in affitto dei beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola e non utilizzabili per altri fini istituzionali, la norma prevede che tali beni possano formare oggetto delle operazioni fondiarie di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n.441.

Si tratta di operazioni di acquisto o ampliamento di aziende realizzate per il tramite dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, Organismo Fondiario nazionale, rivolte a:

- a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
- b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola professionale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;
- c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

A tali operazioni vengono estese le agevolazioni fiscali e le misure disposte del Titolo I Capo III del D.Lgs. 185/2000 in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura, previste rispettivamente dai commi 3 e 4 del vigente articolo 4-quinquies per le ipotesi di affitto.

Con la nuova formulazione del comma 6 si intende invece estendere a tutte le amministrazioni pubbliche, così come definite dal decreto legislativo 165/2001, la possibilità di disporre dei propri beni aventi destinazione agricola con le modalità definite dall'articolo in questione (affitto/operazioni fondiarie), allargando in tale modo l'offerta. Per semplificare il processo di dismissione di tali beni, è stato infine reinserito l'articolo 13 della legge 23 aprile 1949, n.165, abrogato dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. L'articolo in questione consente il ricorso alla trattativa privata, semplificando, anche in deroga alle norme sulla contabilità, la dismissione dei beni pubblici aventi destinazione agricola.

Art.

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

1. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

«18. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana.

20. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata "Agenzia". L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e opera con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, che li esercita sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia assume la denominazione di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

21. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

22. Sono organi dell'Agenzia il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori, al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

23. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

24. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-ter, primo periodo, 26-quater e 26-quinquies. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.

25. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri. Il consiglio di amministrazione approva il regolamento, che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni

dell'Agenzia, il regolamento del personale, che definisce il ruolo organico, nel limite di 300 unità, e il regolamento di contabilità. Spetta al consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio dell'Agenzia, del piano annuale di attività con proiezione triennale e dei relativi adeguamenti, dei corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati e dei criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali, delle delibere relative all'organizzazione dell'Agenzia e alla istituzione e soppressione degli uffici all'estero, delle delibere relative all'istituzione di società o alla partecipazione a società esistenti, degli altri atti stabiliti dallo statuto. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari. Gli atti relativi alla istituzione e soppressione degli uffici all'estero e alla determinazione del relativo organico sono adottati previo assenso del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico. Gli atti specificamente individuati dal presente comma sono soggetti all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, che può formulare motivati rilievi entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, l'atto si intende approvato. Sul piano annuale di attività il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro degli affari esteri possono formulare motivati rilievi entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, l'atto si intende approvato.

26. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero è nominato sentito il Ministero degli affari esteri e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò che concerne i rapporti con le autorità estere, è coordinato dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione, e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri e dalla cabina di regia di cui al comma 19.

26-bis. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-ter, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.

26-ter. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26-bis e dalla lettera b) del comma 26-septies, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, trasferiti all'Agenzia. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo

indeterminato trasferito. Al fine della adozione dei decreti di cui al presente comma, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso istituto, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 18, con il quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

26-quater. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 18 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 è altresì istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo destinato all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per le spese di funzionamento. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.

26-quinquies. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-*quater*, da:

- a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
- b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e partecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
- c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

26-sexles. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-*ter*, primo periodo, 26-*quater* e 26-*quinquies*.

26-septies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dalla cabina di regia di cui al comma 19, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:

- a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 26, sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dello sviluppo economico;
- b) una razionalizzazione dell'attività svolta in Italia, dove l'Agenzia mantiene soltanto gli uffici di Roma e Milano; il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;

- c) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;
- d) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

26-octies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26-bis e dalla lettera b) del comma 26-septies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-septies, lettera b).

26-novies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 20 mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, ai dipendenti trasferiti al Ministero è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26-decies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

26-undecies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.»

2. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-ter, fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26-ter, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli indirizzi formulati dalla cabina di regia di cui al comma 19, sono individuate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 18 e 26-quater del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, le iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per ciascuna di esse.

3. Il dirigente delegato di cui al comma 26-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 2, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 sono svolte presso le

sedì e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma 2 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito della soppressione dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero – ICE – ad opera dell'articolo 14, commi 17 – 27, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono emerse importanti incongruenze nella disciplina normativa concernente l'attribuzione delle competenze, delle risorse e dei rapporti giuridici facenti capo al soppresso Istituto in capo al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri.

La situazione di oggettiva difficoltà riscontrata nel dare avvio al nuovo sistema delineato dalla norma transitoria, attraverso principalmente la messa a punto di decreti attuativi concernenti la ripartizione delle competenze e delle risorse tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero degli affari esteri, nonché l'evidente sofferenza delle imprese verificatesi di fronte alle incertezze sullo svolgimento degli eventi promozionali già programmati con l'Istituto, ha evidenziato l'esigenza di una revisione della legislazione vigente.

In un contesto determinato da una grave crisi economica, vale inoltre la pena ricordare che l'export del *made in Italy* risulta invece in aumento, assumendo pertanto un ruolo significativo per la crescita economica nazionale.

A fronte della necessità di dare un rinnovato slancio all'attività di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo e di garantire un supporto pubblico all'attività di internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare delle piccole e medie imprese, occorre creare un soggetto specializzato, che possa supportare le esigenze di promozione e sostegno al commercio estero delle imprese italiane in modo unitario e coerente, avvalendosi di procedure organizzative e finanziarie flessibili, che non sono nella disponibilità delle amministrazioni ministeriali.

Tale struttura operativa non potrà pertanto che essere esterna ai Ministeri. Tutti i principali Paesi europei, del resto, sono dotati di un apposito ente di promozione, che affianca l'attività delle sedi diplomatiche. L'istituzione di tale soggetto permetterà altresì di razionalizzare il criterio di assegnazione delle funzioni spettanti all'ex ICE.

Con la proposta modifica delle disposizioni di cui al citato D.L. 98/2011, viene prevista, pertanto, la costituzione di un'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'Agenzia, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sarà in grado di assolvere, con un'organizzazione più snella e flessibile, le funzioni dell'ICE, concentrando la sua attività su

quello che può essere considerato il "core business" del soppresso ente, ovvero sull'assistenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e sulla promozione della cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario.

Come previsto dal comma 1 del presente articolo, i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono, dunque, sostituiti dai seguenti che di seguito si illustrano:

Articolo 14, comma 18: Il presente comma ribadisce quanto già previsto dal precedente comma 18 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 in merito al trasferimento delle funzioni attribuite all'ICE con le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi al Ministero dello sviluppo economico, senza che la necessità di esperire alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale,. E' altresì previsto che il Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre 2011, venga riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. La previsione di una contestuale riorganizzazione del Ministero degli affari esteri è stata abrogata, stante la necessità di garantire la coerenza tra la presente disposizione e le successive. E' altresì previsto che le risorse già destinate all'Istituto per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, siano trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 14, comma 19: l'Agenzia è sottoposta ai poteri di vigilanza e di indirizzo strategico, in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, esercitati da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri, attraverso una apposita cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana. La partecipazione delle Regioni alla cabina di Regia garantisce il rispetto di quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione in materia di commercio estero considerata una materia a competenza legislativa concorrente Stato-Regioni.

Articolo 14, comma 20: il presente comma prevede la costituzione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. La scelta di costituire un'Agenzia governativa dalla natura pubblicistica presenta, oltre a quanto già esposto in premessa, il vantaggio evidente di assicurare una semplificazione di tutti i trasferimenti di risorse finanziarie e strumentali e di personale dell'ex ICE ad una struttura in grado di operare con la necessaria agilità operativa e flessibilità delle procedure amministrativo-contabili che si richiede in caso di operazioni commerciali sui mercati esteri, e di avere, nel contempo, la possibilità di una incisiva razionalizzazione della struttura e dell'organizzazione dell'ente pubblico a supporto dell'export, in stretto raccordo con gli indirizzi formulati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri e dalla cabina di regia, in cui sono rappresentati anche le regioni, le camere di commercio, le associazioni rappresentative delle imprese e del mondo creditizio. L'Agenzia, in quanto rispondente alla disciplina di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sottoposta ai

poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, che li esercita sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza.

Articolo 14, comma 21: il presente comma disciplina le finalità ed i compiti dell'Agenzia, coniugando la flessibilità della struttura con funzioni specifiche di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane sui mercati esteri. E' previsto che l'Agenzia offra servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuova la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, anche in ragione della incisiva razionalizzazione della rete Italia nonché di quella all'estero prevista dal successivo comma 26 – *septies*, l'Agenzia opererà in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

Articolo 14, comma 22: sono organi dell'Agenzia il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. Si prevede che i membri del consiglio di amministrazione, scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori, al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che disciplina la composizione e le modalità di determinazione del compenso del collegio dei revisori delle Agenzie. Il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 14, comma 23: Il direttore generale non è organo dell'Agenzia ma svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura amministrativa. In particolare, si prevede che possa formulare proposte al consiglio di amministrazione, dare attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicurare gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ovvero adottando la medesima procedura di nomina prevista nelle amministrazioni pubbliche per la figura di capo dipartimento. Al direttore generale, tuttavia, è previsto espressamente che non si applichi il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente il cd. *spoil system*.

Articolo 14, comma 24: la presente disposizione concerne le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione; nello specifico, si prevede che essi siano determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-ter, ovvero alle risorse del soppresso

Istituto, 26-quater relativamente al contributo annuale all'Agenzia per le spese di funzionamento e 26-quinquies, quali proventi derivanti dall'attività dell'Agenzia. E' specificato che, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto, ovvero sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

Articolo 14, comma 25: il presente comma determina i compiti del consiglio di amministrazione, in coerenza con quanto previsto dalle precedenti disposizioni in materia di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri. In primo luogo, esso dovrà deliberare lo statuto dell'Agenzia che sarà approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri. Il consiglio di amministrazione, inoltre, approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia, il regolamento del personale, che definisce il ruolo organico, nel limite di 300 unità, e il regolamento di contabilità. Il consiglio di amministrazione, inoltre, approva il bilancio dell'Agenzia, il piano annuale di attività con proiezione triennale e i relativi adeguamenti, i corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati e i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali, nonché le delibere relative all'organizzazione dell'Agenzia e alla istituzione e soppressione degli uffici all'estero, le delibere relative all'istituzione di società o alla partecipazione a società esistenti e gli altri atti stabiliti dallo statuto. Si prevede che il piano annuale di attività venga definito tenuto conto delle proposte provenienti dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e che gli atti relativi alla istituzione e soppressione degli uffici all'estero e alla determinazione del relativo organico siano adottati previo assenso del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico. Viene operata una decisa razionalizzazione dei tempi di esercizio dei poteri di vigilanza e controllo stabilendo che gli atti specificamente individuati dal presente comma sono soggetti all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, che può formulare motivati rilievi entro trenta giorni dalla data di ricezione, trascorso il quale, vale la disciplina del silenzio-assenso. Sul piano annuale di attività il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro degli affari esteri possono formulare motivati rilievi entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione, trascorso il quale, l'atto anche in questo caso si intende approvato.

Articolo 14, comma 25: con tale disposizione si riconducono all'Agenzia le unità di personale operante all'estero, specificando che la stessa opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero viene nominato sentito il Ministero degli affari esteri e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. In linea con quanto già previsto, il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica, mentre il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò che concerne i rapporti con le autorità estere, è coordinato dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione, e opera in linea con le

strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri e dalla cabina di regia di cui al comma 19.

Articolo 14, comma 26-bis: in coerenza con le esigenze di flessibilità e snellezza della nuova struttura per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, si prevede che, in sede di prima applicazione, viene trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, proveniente dal personale dipendente a tempo indeterminato dell'ICE. Le unità da trasferire saranno individuate in base ad una procedura di selezione basata su una valutazione comparativa per titoli.

Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, sarà anch'esso attribuito all'Agenzia e non più al ministero degli affari esteri, come prevedeva la precedente formulazione dell'articolo 14, comma 21 del D.L. 98/2011. I contratti di lavoro del personale locale saranno però controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.

Articolo 14, comma 26-ter: il presente comma prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26-bis e dalla lettera b) del comma 26-septies, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, trasferiti all'Agenzia. Con i medesimi decreti verrà inoltre rideterminata la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.

La necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire sarà compito dell'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico che vi provvederà anche con la collaborazione dei competenti dirigenti dell'ex ICE. Tale ufficio provvederà anche alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti sopra citati, vengono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 18, con il quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 14, comma 26-quater: per quanto concerne le risorse finanziarie dell'Agenzia, è previsto che a decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 18 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. E' altresì previsto che a decorrere dall'anno 2012 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo destinato all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per le spese di funzionamento. Viene,

infine, introdotto il divieto di utilizzare il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.

Articolo 14, comma 26-quinquies: tale comma introduce altre fonti di entrata per l'Agenzia diverse da quelle provenienti dal bilancio statale e che possono essere costituite da:

- a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
- b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
- c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

Articolo 14, comma 26-sexies: il comma specifica che l'Agenzia possa provvedere alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-ter, primo periodo, 26-quater e 26-quinquies, pur con i limiti definiti delle disposizioni precedenti.

Articolo 14, comma 26-septies: in coerenza con le linee guida e di indirizzo strategico adottate dalla cabina di regia di cui al comma 19, vengono in tale disposizione anticipati alcuni criteri che dovranno ispirare l'attività dell'Agenzia che dovrà entro sei mesi dalla costituzione provvedere a:

- a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 26, sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dello sviluppo economico;
- b) una razionalizzazione dell'attività svolta in Italia, e conseguentemente della rete di uffici. E' previsto che l'Agenzia manterrà soltanto gli uffici di Roma e Milano; al fine di garantire la presenza di adeguati livelli di servizio sul territorio, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura potranno definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
- c) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;
- d) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

Articolo 14, comma 26-octies: il presente comma concerne il restante gruppo di dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto che, non essendo trasferiti all'Agenzia o ad altri enti, in caso di dipendenti di uffici territoriali dell'ex ICE, saranno inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico. Si stabilisce che il trasferimento avverrà sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura avrà luogo, invece, in conformità con le intese previste con tali enti al comma 26-septies, lettera b).

Articolo 14, comma 26-novies: per i dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia, si prevede il mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio

limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, ai dipendenti trasferiti al Ministero è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. E' specificato che dall'attuazione del presente comma non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14, comma 26-decies: si prevede, infine che l'Agenzia si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Articolo 14, comma 26-undecies: si prevede che il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia sia esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Comma 2: il comma 2 dell'articolo proposto prevede, infine, al fine di garantire la continuità dell'attività promozionale all'estero, che fino alla piena operatività dell'Agenzia e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di trasferimento del personale e delle risorse nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi all'Agenzia, fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26-ter, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli indirizzi formulati dalla cabina di regia, sono individuate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 18 e 26-quater del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, le iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per ciascuna di esse.

Comma 3: sempre al fine di garantire la continuità dell'azione nel periodo transitorio, è stabilito che il dirigente delegato di cui al comma 26-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 2, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 sono svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma 2 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici.

Comma 4: il presente comma, a chiusura, prevede la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art.

Banda larga e ultralarga

1. Il Progetto strategico nazionale di cui all'articolo 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è approvato ed attuato nel rispetto del principio di sussidiarietà, con priorità per le aree industriali e i collegamenti ad alta velocità delle reti senza fili.
2. Il Progetto strategico nazionale di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare il completamento del Piano Nazionale banda larga per l'azzeramento del digital divide, l'individuazione delle modalità di realizzazione degli interventi nelle aree per le quali gli operatori di telecomunicazione non prevedono di assicurare la copertura con le reti di nuova generazione a banda ultra larga, nonché provvede a definire le modalità di coinvolgimento degli operatori privati e della Cassa depositi e prestiti.
3. **Il Progetto Strategico Nazionale di cui al comma 1 sarà finanziato con le risorse provenienti dalle previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, con le risorse finanziarie appositamente destinate dalla Cassa depositi e prestiti, con le risorse, appositamente destinate, provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la Coesione, dai fondi strutturali relativi al periodo di programmazione 2014-2020, da risorse provenienti da investimenti privati.**
4. Nell'ambito del progetto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con le Regioni e le Province autonome, definisce un sistema documentale interoperabile delle infrastrutture del sottosuolo per ridurre l'impatto dei relativi scavi sulla cittadinanza, individuandone le modalità di attuazione e le modalità di popolamento.
5. Al comma 1 dell'art. 30 della legge n. 111 del 2011 dopo le parole "Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini a una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s il Ministero dello sviluppo economico," sono aggiunte le parole "- anche stipulando accordi con le Regioni e le Province autonome interessate".
6. Il Ministro dello sviluppo economico presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta in attuazione del presente articolo.

Art.

Misure a sostegno del sistema industriale e per la competitività territoriale. Programmi speciali per le aree di crisi

1. I commi da 1 a 6 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché accelerare gli interventi per le infrastrutture delle aree interessate da crisi industriale nei casi di situazioni complesse, nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, individuate ai sensi del comma 7, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., di seguito denominata Agenzia, propone ed attua Programmi speciali per le aree di crisi, secondo le direttive emanate con il decreto di cui al comma 5. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le regioni interessate, approva i Programmi speciali per le aree di crisi e trasmette annualmente al CIPE un rapporto sullo di attuazione degli interventi previsti.
2. I Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1 individuano gli interventi da attuare, promuovendo iniziative per la sicurezza, la riqualificazione delle aree interessate ed il recupero di aree industriali dismesse, l'efficientamento energetico dei siti, quelli da realizzare mediante partenariato pubblico-privato, nonché le iniziative ad elevato contenuto di innovazione per la promozione industriale e lo sviluppo d'impresa. Nell'ambito del Programma può essere prevista anche la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Gli interventi sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. I Programmi speciali per le aree ricchiesti dalle regioni prevedono il cofinanziamento regionale degli interventi.
3. Per l'attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi si richiede l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero il finanziamento mediante risorse provenienti da istituti e soggetti diversi e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, mediante appositi Accordi di programma che disciplinano il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi, la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate, i termini e le condizioni per la risoluzione di eventuali ritardi e inadempienze e l'attivazione di procedure sostitutive. Le opere e gli impianti compresi nei Programmi speciali per le aree di crisi attuati mediante accordi di programma sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
4. Al fine di assicurare la tempestività e l'efficacia degli interventi previsti con gli accordi di programma di cui al comma 3 si procederà mediante conferenze di servizi indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Gli interventi del programma speciale per le aree di crisi sono attuati dall'Agenzia nel rispetto delle direttive di cui al successivo comma 5, mediante l'applicazione dei regimi di aiuto vigenti.
5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1, impartendo le opportune direttive all'Agenzia. Le attività dell'Agenzia sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2002, n. 166.»
2. I commi 9 e 10 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati.
3. All'attuazione degli interventi previsti dai Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ivi compresi gli oneri relativi alle convenzioni di

cui al comma 5 del medesimo articolo, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziare sugli strumenti agevolativi di volta in volta prescelti ovvero, qualora non disponibili, sulle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nei limiti delle disponibilità fissate dal Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto delle esigenze di attuazione dei programmi di promozione industriale, nonché a valere sulle risorse disponibili relative al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 52, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 268, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 30, legge n. 266/2005, nonché delle altre risorse che si rendano disponibili allo scopo anche con il finanziamento delle regioni interessate.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo in esame introduce alcune misure volte ad accelerare e rendere più flessibili le procedure in materia di interventi per le aree industriali in crisi, rivedendo la disciplina dettata dalla legge n. 99 del 2009.

In particolare, con il comma 1 dell'articolo in esame, è sostituito il testo dei commi da 1 a 6 dell'articolo 2 della legge n. 99 del 2009.

Al comma 1, si prevede che i Programmi speciali per le aree di crisi - finalizzati al sostegno dello sviluppo economico, della competitività territoriale, dell'attrazione di nuovi investimenti e della salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché rivolti all'accelerazione degli interventi per le infrastrutture delle aree interessate da crisi industriale e di quelle individuate con appositi accordi di programma intervenuti fra Governo, regioni ed enti locali - vengano proposti ed attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, in base alle direttive emanate con il decreto di cui al successivo comma 5 e vengano approvati dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le Regioni interessate. Lo stesso Ministero provvede poi annualmente a trasmettere al CIPE un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti.

Al comma 2, viene fornita la definizione dei contenuti dei Programmi speciali per le aree di crisi, attraverso cui promuovere prioritariamente e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato:

- le iniziative per la sicurezza,
- la riqualificazione delle aree interessate ed il recupero di aree industriali dismesse,
- gli interventi di recupero ambientale ed efficientamento energetico dei siti,
- gli interventi da realizzare mediante partenariato pubblico-privato,
- le iniziative per la promozione industriale e lo sviluppo d'impresa,
- l'eventuale realizzazione di infrastrutture.

Al comma 3, si dispone che l'attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi, per i quali si richieda l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero il finanziamento mediante risorse provenienti da istituzioni e soggetti diversi e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, venga disciplinata da appositi accordi di programma, per quanto concerne:

- il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori,
- le modalità di esecuzione degli interventi,
- la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate,
- i termini e le condizioni per la risoluzione di eventuali ritardi e inadempienze e l'attivazione di procedure sostitutive.

Viene altresì prevista la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli impianti compresi nei Programmi speciali per le aree di crisi, attuati con le modalità di cui sopra.

Al comma 4, si prevede che, per l'approvazione degli interventi previsti con gli accordi di programma di cui al precedente comma, il Ministero dello Sviluppo Economico utilizzi, ai fini della semplificazione ed accelerazione del procedimento, le conferenze dei servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si prevede altresì che, tra gli strumenti per l'agevolazione degli investimenti produttivi, vi sia anche il regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

Al comma 5, si prevede che le modalità di attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi, di cui al comma 1, vengano definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e che le attività dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A vengano disciplinate mediante apposita Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2002, n. 166.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo in esame dispongono interventi di coordinamento, tra cui l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 2 della legge n. 99 del 2010, e individuano le risorse da destinare all'attuazione degli interventi previsti dai Programmi speciali per le aree di crisi.

Art.

Utilizzo delle risorse derivanti da revoche di agevolazioni

"1. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico comunque risultanti disponibili a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale o di rideterminazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di cui all'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, accertate ogni sei mesi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, anche in deroga alla disciplina vigente, per il 70 per cento al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e per il 30 per cento al finanziamento dei Programmi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come sostituito dall'articolo (***) . Resta fermo quanto previsto dall'art. 8-bis, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127. Alle medesime finalità sono altresì destinate le risorse che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano non impegnate a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata a interventi di sostegno alle imprese previsti dalla normativa vigente, diversi da quelli di cui al medesimo comma 1, con proporzionale riduzione delle quote di cui al comma 1".

RELAZIONE

La norma proposta è diretta a consentire il reimpiego delle risorse rivenienti da interventi agevolativi in via di esaurimento per garantire, nonostante la difficile congiuntura, un adeguato afflusso di finanziamento allo strumento dei contratti di sviluppo, che rappresenta uno degli assi strategici della politica di incentivazione dell'attività imprenditoriale, essendo volti a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Art.

Modifiche in materia di destinazione del Fondo rotativo per Il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

1. Al comma 361-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come inserito dalla lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole "con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie" sono aggiunte le seguenti: "e per le reti da esse costituite, nonché per le imprese che realizzano nuovi investimenti o svolgono progetti di ricerca e innovazione in collaborazione con altre imprese o organismi di ricerca".
2. Al comma 361-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come inserito dalla lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le disposizioni dell'art. 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono volte a modificare il meccanismo allocativo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dall'articolo 1, commi da 354 a 361 della legge n. 311/2004.

Esse stabiliscono che il 50 per cento delle risorse del FRI, che risultino non utilizzate al 31 dicembre di ogni anno (in prima applicazione al 30 giugno 2011), sia destinato alla concessione di finanziamenti alle imprese, con priorità alle imprese di piccole e medie dimensioni, da concedere in forma di aiuto de minimis e di durata non superiore a 15 anni. E' previsto altresì che ulteriori criteri per l'applicazione delle citate disposizioni possono essere stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ritiene necessario pertanto, ferma restando la priorità per le PMI, orientare i fondi in questione allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della collaborazione in rete tra imprese e tra queste e gli enti di ricerca; temi, com'è noto, che rappresentano i punti cardine per il rilancio della competitività, poiché promuovono il trasferimento tecnologico e il riposizionamento strategico delle filiere produttive su tecnologie innovative.

Si tratta, peraltro, di obiettivi pienamente confermati nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) attuativo della strategia europea per il 2020.

Per le stesse ragioni, che sottendono all'esigenza di intervenire in una materia di primaria competenza del Ministro dello sviluppo economico, nonché di assicurare un utilizzo delle risorse sempre coerente con le esigenze dello sviluppo e della politica industriale, si ritiene imprescindibile che il decreto con il quale si stabiliscono ulteriori criteri applicativi delle norme di cui trattasi sia adottato dallo stesso Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Art.

Misure per favorire il commercio elettronico

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dal 2012 gli operatori che gestiscono attività di fornitura di servizi al pubblico in virtù di un affidamento effettuato in conformità al presente codice sono tenuti a prevedere soluzioni di pagamento elettronico, con il divieto di applicare un costo maggiorato rispetto alla medesima transazione avviata nelle modalità tradizionali."

2. Tra i criteri di asseverazione dei programmi comuni di rete di cui al comma 2-quater dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è data priorità a quelli che prevedono una maggior presenza sui mercati internazionali anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali, in particolare attraverso la creazione di strumenti tecnologici, logistici e gestionali condivisi.

3. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, numero 430, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"6. Tutte le fasi del gioco destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet o mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il primo comma, si propone, senza ulteriori oneri per l'amministrazione, di sviluppare una cultura digitale in Italia che, secondo gli analisti, rappresenta il freno maggiore allo sviluppo del commercio elettronico e all'alfabetizzazione informatica. Tale provvedimento avrà un impatto diretto sul turismo, poiché mira a garantire la fruizione via web di informazioni, prenotazioni e pagamenti di prodotti e servizi al pubblico alle medesime condizioni economiche tradizionali. Si tratta di una misura rivolta esclusivamente agli operatori che gestiscono attività di fornitura di servizi al pubblico in virtù di un affidamento in conformità al codice dei contratti pubblici, i quali sono tenuti a prevedere anche una soluzione di pagamento elettronico, oltre a quella tradizionalmente prevista. Il secondo comma della disposizione proposta punta a dare priorità ai progetti che prevedano di avvalersi di strumenti digitali condivisi ed è motivata dal fatto che competere nel mondo digitale richiede un know-how che le piccole e medie imprese italiane non sempre sono in condizioni di avere. Individuare strumenti tecnologici, logistici e gestionali condivisi guida le aziende italiane ad assumere l'approccio corretto per affrontare la competizione internazionale. Gli studi di settore dimostrano, infatti, che uno dei principali motivi di freno allo sviluppo del commercio elettronico non è legato alla mancata propensione dei consumatori per l'acquisto on-line, bensì ad un approccio scorretto da parte delle aziende che ha reso frustrante e improduttiva la loro presenza in rete. Il terzo comma individua l'ambito territoriale di applicazione delle fasi di gioco destinate all'aggiudicazione di premi.

ART:...

(Misure per la promozione degli investimenti in sanità)

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, attraverso forme adeguate di partenariato pubblico-privato, l'accordo di programma di cui al suddetto articolo 20 può individuare le misure opportune per l'attrazione dei capitali privati nella costruzione e/o nella gestione delle strutture, nell'organizzazione dei servizi sanitari nonché nell'ammodernamento delle attrezzature.
2. Nell'accordo di cui al comma 1 può in particolare essere previsto l'utilizzo del contratto di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con determinazione della quota di finanziamento a carico del privato. Il finanziamento pubblico può essere integrato o sostituito da forme di defiscalizzazione a vantaggio dell'impresa che costruisce l'opera o gestisce il servizio.
3. Al fine di migliorare la qualità delle prestazioni e l'economicità del servizio, i soggetti incaricati dello svolgimento di progetti sperimentali per la gestione dei servizi sanitari avviati sulla base dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in corso di svolgimento, possono essere inseriti a titolo definitivo tra gli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base di un'intesa assunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi della sperimentazione. L'inizio di nuove sperimentazioni gestionali è condizionato alla definizione delle modalità e dei termini della loro conclusione. La gestione di strutture o servizi sanitari può essere affidata a soggetti privati, scelti con procedure a evidenza pubblica previa dimostrazione dell'economicità di detto affidamento e della sua funzionalizzazione al miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria.
4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma I, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo, anche nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. Tale regolamento stabilisce, tra l'altro, i requisiti soggettivi degli affidatari, le modalità di affidamento e le adeguate forme di controllo nel rispetto dei principi comunitari e del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Relazione illustrativa

La norma, con i commi 1 e 2 ha, la finalità, nell'ambito degli accordi di programma tra lo Stato e le singole regioni per il finanziamento dell'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, di individuare misure per attrarre capitali privati nella costruzione e/o gestione delle strutture, nell'organizzazione dei servizi sanitari, nonché nell'ammodernamento delle attrezzature, rimediando a quelle situazioni di degrado che pregiudicano la tutela del diritto alla salute e garantendo, in tal modo, il godimento dei livelli essenziali delle prestazioni necessarie per rendere effettivo tale diritto in tutto il territorio nazionale. Tale obiettivo viene perseguito creando le condizioni che rendano conveniente l'investimento e realizzando un sorta di moltiplicatore delle risorse pubbliche che si potranno impiegare nel settore e, in particolare, prevedendo la possibilità di

utilizzare la tipologia di contratto di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici, con determinazione della quota di finanziamento a carico del privato, nonché la possibilità che il finanziamento pubblico sia integrato o sostituito da forme di defiscalizzazione a vantaggio dell'impresa che costruisce l'opera o gestisce il servizio. Tale intervento non preclude azioni di riorganizzazione dell'offerta sanitaria, perché ovviamente andrà realizzato esclusivamente con riguardo a quelle strutture ed a quei servizi che, nella necessaria ottica di programmazione sostanziale agli interventi in sanità, siano considerati dalla Regione come coerenti con le sue necessità e l'evoluzione del fabbisogno in sanità e non modifica in nessun modo i compiti di regolazione e controllo del soggetto pubblico.

Infatti, di volta in volta dovrà essere valutata la convenienza della specifica opera né si irrigidiscono i costi dell'azienda pubblica né si compromettono gli equilibri dei bilanci futuri e comunque interventi come quelli ipotizzati andranno avviati solamente se coerenti con la programmazione finanziaria dell'amministrazione e in assenza di altre alternative condotte secondo le procedure vigenti.

Il comma 3 dispone che, al fine sempre di migliorare la qualità delle prestazioni nonché l'economicità del servizio reso, i soggetti incaricati dello svolgimento di progetti sperimentali per la gestione di servizi sanitari in attuazione dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, possono essere inseriti a titolo definitivo tra gli enti del SSN, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e previa verifica del raggiungimento degli obiettivi della sperimentazione. Si prevede, altresì che l'inizio di nuove sperimentazioni è condizionato anche dai termini per la loro conclusione ed una verifica, a seguito della quale si dovrà stabilire se esse debbano continuare o meno, atteso che la normativa vigente non stabilisce le modalità di conclusione della sperimentazione e proprio per questo che si verificano forme di spreco, da una parte, e, dall'altra, l'insufficiente utilizzazione dei risultati delle sperimentazioni gestionali da parte del SSN, ove essi siano positivi. In ogni caso, la norma in esame non prevede l'automatica stabilizzazione dei predetti soggetti incaricati, se non eventualmente a seguito di una verifica dei risultati conseguiti, anche in termini di economicità, che conduca alla loro soppressione o alla loro conferma. In nessun modo è previsto che le perdite di gestioni pregresse debbano essere riversate sul SSN.

Il comma 4, prevede che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400/1988, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche per le regioni sottoposte ai piani di rientro, nonché i requisiti soggettivi degli affidatari, le modalità di affidamento, le forme di controllo e di defiscalizzazione e i limiti del ricorso a tale modalità, nel rispetto dei principi comunitari dettati in materia e delle norme del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

Titolo V
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA E MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

CAPO I
Semplificazione e norme in materia di AIR

Art.
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati ", e sono premessi i seguenti commi:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. >>;

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: <<44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni- 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.>>;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: << 72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli.- 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce

violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.>>;
f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2."

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.";

b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese.

Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri amministrativi non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento dei livelli minimi di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non

sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6.

Art.

(Razionalizzazione di oneri amministrativi)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
2. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
3. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, verificate, per i profili di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Per ciascuna Amministrazione, quando dalla relazione di cui al comma 3 gli oneri amministrativi introdotti risultano superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 3, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 3, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;

b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché di adempimenti amministrativi e di procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;

c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese ;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

5. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 4, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 3.

6. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 4, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 3.

Art.

Valorizzazione del patrimonio immobiliare militare

All'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se la determinazione di cui al secondo periodo non è adottata entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, può chiedere al Comune interessato di adottare, entro novanta giorni, la delibera, con la quale si provvede ad assegnare agli immobili la destinazione d'uso civile corrispondente a quella di effettivo utilizzo a cui gli stessi sono stati adibiti secondo quanto attestato dal Ministero della difesa e asseverato dalla citata Agenzia, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale, nel rispetto delle volumetrie esistenti. Decorsi i novanta giorni dalla citata richiesta, la destinazione d'uso degli immobili è riconvertita nel senso e nei termini richiesti dal Ministero della difesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle procedure di valorizzazione degli immobili militari di cui agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel caso di modificazione della destinazione d'uso degli immobili secondo le modalità indicate ai periodi terzo e quarto, la quota del 10 per cento, di cui all'articolo 307, comma 10, lettera d del codice dell'ordinamento militare, è portata in incremento, in parti uguali, alle quote spettanti ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede la possibilità per l'Amministrazione della difesa di indire conferenze di servizi di carattere decisorio con i comuni, le provincie e le regioni interessate, ai fini dell'ottimale valorizzazione degli immobili militari, attraverso la modificazione della relativa destinazione d'uso da militare a civile, con conseguente variante allo strumento urbanistico.

Art.

(Piano straordinario per l'adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi)

1. Il Ministro dell'interno approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, un piano straordinario riguardante le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che, alla data del 31 dicembre 2011, non abbiano ultimato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.
2. Il piano straordinario di cui al comma 1 individua le modalità e i termini per la presentazione al comandante provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente delle istanze di ammissione al piano medesimo; le condizioni a cui è subordinata l'ammissione al piano, compresi in ogni caso i requisiti minimi di sicurezza antincendio per la prosecuzione temporanea dell'attività ricettiva; il cronoprogramma delle attività da porre in essere per l'adeguamento antincendi delle strutture; i tempi e le modalità dei controlli da effettuarsi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; le ulteriori disposizioni di carattere tecnico e procedurale.
3. Per i soggetti ammessi al piano straordinario, il termine per l'adeguamento antincendi delle strutture ricettive è fissato al 31 dicembre 2013.
4. Ai soggetti responsabili delle strutture di cui al comma 1, che omettano la presentazione dell'istanza di ammissione al piano straordinario, si applica la sanzione penale di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei riguardi dei medesimi soggetti il comandante provinciale dei vigili del fuoco adotta i provvedimenti di cui ai commi 2, terzo periodo, e 3, secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
5. Nei riguardi dei soggetti responsabili delle strutture di cui al comma 1, ove non siano ammessi al piano straordinario ovvero, dopo l'ammissione, non rispettino gli adempimenti previsti dal cronoprogramma di cui al comma 2 ovvero ancora non completino l'adeguamento antincendi delle strutture entro il termine del 31 dicembre 2013, il comandante provinciale dei vigili del fuoco adotta i provvedimenti di cui ai commi 2, terzo periodo, e 3, secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
6. I soggetti destinatari dei provvedimenti di cui ai commi 4, secondo periodo, e 5, ove intendano riprendere l'attività ricettiva, avviano con apposita istanza il procedimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Relazione

Il completo adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi da parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto – esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 – se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l'esercizio di una molteplicità di attività in un settore di assoluto rilievo per il Paese, con ricadute negative sull'offerta turistica.

E' pertanto assolutamente necessario definire un Piano straordinario che, nell'individuare progressive modalità di adeguamento antincendi, consenta, entro il 31 dicembre 2013, di raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza di circa 14.000 strutture, attraverso una procedura "partecipata" – gestori delle attività ricettive e strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – con una forma di adeguamento dinamico e cioè con verifiche in itinere del cronoprogramma degli interventi da porre in essere.

I commi 1, 2 e 3 delineano il percorso da seguire da parte dei gestori per l'adeguamento delle strutture ricettive attraverso l'adesione al piano straordinario, definito nei dettagli tecnici con decreto del Ministro dell'interno. L'ammissione al piano è condizionata al possesso di requisiti minimi di sicurezza, al fine di garantire una adeguata soglia di sicurezza di tali strutture, a tutela della pubblica incolumità.

I commi 4 e 5 disciplinano il profilo sanzionatorio nel caso di inosservanza del piano straordinario, ivi compreso il divieto di proseguire l'attività imprenditoriale.

Il comma 6 prevede, infine, che i gestori delle strutture turistico-alberghiere la cui attività sia stata sospesa per effetto delle sanzioni comminate, ove intendano riprenderla, devono avviare il procedimento di prevenzione incendi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti in materia di prevenzione incendi.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività istruttorie previste dall'articolo sono svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo le tariffe di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ok

Art.
Agenzia Industrie Difesa

1. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"7. Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento, entro il 31 dicembre 2015, del processo di risanamento proficuamente in atto delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, i contributi di cui all'articolo 559 sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nel 2012, di euro 6.000.000 nel 2013 e di euro 4.000.000 nel 2014. Qualora il citato obiettivo non risultasse conseguito con il bilancio 2015 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di assicurare l'apporto delle professionalità indispensabili per lo sviluppo delle attività e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2015. ".

RELAZIONE TECNICA

La norma è volta, da una parte a prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia Industrie Difesa (AID), quantificati annualmente nella Tabella C allegata alla legge di stabilità, prevedendo la loro eliminazione a partire dall'anno 2015 e dall'altra a spostare a tale anno il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall'AID devono raggiungere l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura. Nel contempo prevede che le unità produttive che non dovessero conseguire tale risultato nel nuovo termine siano soggette a chiusura, secondo le modalità disciplinate dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante " Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale", con contestuale ridimensionamento della stessa AID. In ultimo, reca l'autorizzazione per l'AID di continuare ad avvalersi, fino all'anno 2015, dello stesso personale qualificato già in servizio sulla base di contratti a tempo determinato, presupposto necessario perché l'impegnativa attività da porre in essere nei prossimi tre anni possa portare al conseguimento dell'obiettivo dell'economica gestione nel nuovo termine fissato.

L'intervento si rende necessario per consentire la prosecuzione del virtuoso percorso di risanamento posto in essere dall'AID, specie negli ultimi tre anni, che non ha ancora potuto conseguire il citato obiettivo solo in ragione delle oggettive difficoltà di trasformare degli stabilimenti poco efficienti in unità produttive con capacità competitiva sul mercato, dovute all'esubero del personale ereditato rispetto alle capacità operative degli stabilimenti e

all'obsolescenza degli impianti, difficoltà ora decisamente affrontate secondo un piano industriale predisposto dall'AID. Peraltro la stessa Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato riferito al 2010, oltre a porre in evidenza i risultati positivi conseguiti dall'AID, ha rilevato come i progetti di riconversione e potenziamento avviati non rendano ipotizzabile né conveniente la dismissione degli otto stabilimenti da essa gestiti che tuttora impiegano 1134 persone, il cui trattamento economico continuerebbe ad essere a carico del bilancio statale senza alcuna prospettiva di trasferimento sui bilanci delle unità produttive risanate.

Si tratta di stabilimenti che, peraltro, operano in settori tuttora di rilevante interesse non solo per le Forze armate (produzione munizionamento ed esplosivi, cantieristica navale, meccanica di precisione) ma anche a livello nazionale, come nel caso dello stabilimento farmaceutico di Firenze, e che sono ubicati in diverse Regioni. In particolare, gli otto stabilimenti produttivi militari sono dislocati nei Comuni di Noceto (in provincia di Parma), di Baiano di Spoleto (in provincia di Perugia), di Fontana Liri (in provincia di Frosinone), di Torre annunziata e Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), di Firenze e di Gaeta (in provincia di Latina).

L'esigenza dell'intervento si pone, quindi, sia in termini di funzionalità dello strumento militare, sia in quanto nell'attuale fase positiva del processo di risanamento delle unità produttive in questione la loro chiusura appare essere una scelta antieconomica e con pesanti ricadute sul piano sociale, per l'impatto occupazionale nei territori interessati.

In ultimo, si rileva che la norma in esame, specie tenuto conto del venire meno dei contributi a carico della Difesa a decorrere dal 2015, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come già verificato in occasione delle due precedenti disposizioni di proroga intervenute nel 2007 (articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) e nel 2008 (articolo 14, commi 5 e 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14), che hanno prorogato, la prima al 2009 e la seconda al 2011, il termine entro cui le unità produttive dell'Agenzia avrebbero dovuto raggiungere la capacità di operare secondo criteri di economica gestione per evitare la definitiva chiusura, senza che fosse rilevata la necessità di quantificare nuovi o maggiori oneri o mancati risparmi. Viceversa, l'intervento proposto si pone, per le ragioni sopra esposte, come necessario in ragione dei rilevanti risvolti economici e sociali e dell'impatto occupazionale sui territori interessati che avrebbe un'eventuale chiusura definitiva degli stabilimenti dell'Agenzia.

ART.....

Destinazione dei beni confiscati

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 in materia di vendita di beni immobili confiscati. Riduzione degli oneri connessi alla custodia dei veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa. Disposizioni in materia di destinazione dei veicoli sequestrati e confiscati per violazioni al Codice della strada)

1. All'art. 48, comma 5, quinto periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dopo la parola "effettuata" aggiungere " , in via prioritaria,".

2. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Anche quando il veicolo è stato temporaneamente affidato, a qualsiasi titolo, ad altra persona fisica o giuridica, il proprietario deve garantire che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione.";

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli, ne affida o ne consente la circolazione senza la copertura assicurativa di cui al comma 1.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per il sequestro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 213 in quanto compatibili. Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'art. 213, comma 2 quinquies. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.";

d) al comma 4-bis è aggiunto il seguente periodo: "Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'art. 213, comma 2 quinquies".

e) dopo il comma 4 bis sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Nei casi in cui sia disposto il sequestro di cui ai commi 4 e 4 bis, qualora sia stato affidato ad un custode-acquirente individuato ai sensi dell'art. 214 bis ovvero, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato dal Prefetto alla custodia di veicoli, in deroga alle disposizioni dell'art. 213, commi 2-quater e 2-quinques, il veicolo sequestrato è sempre trasferito in proprietà al custode stesso decorsi 10 giorni dall'accertamento dell'illecito. Se il custode, diverso da quello nominato ai sensi dell'articolo 214 bis, non intende acquisire il veicolo e la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del Demanio è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. In tali casi, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto al conducente autore della violazione che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dello stesso conducente o del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196, che egli ha l'obbligo di avvisare tempestivamente del sequestro, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. Dell'avvenuto trasferimento in proprietà è data comunicazione al proprietario del veicolo secondo le disposizioni dell'art. 213, comma 2-quater, ultimo periodo.

4-quater Fuori dei casi indicati dal comma 4-bis, nonché dal comma 4-ter, dopo il trasferimento di proprietà ivi previsto, quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo

di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213"

4-quinques. Le imprese di assicurazione entro 5 giorni lavorativi successivi la stipula o il rinnovo di un contratto di assicurazione di cui al comma 1, comunicano, per via telematica, all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art 225, la targa ovvero il telaio del veicolo oggetto del contratto e la relativa scadenza. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative per disciplinare le modalità di comunicazione".

3. All'articolo 214-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art. 214-ter. (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)";

b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "sono assegnati" sono inserite le seguenti: "dal prefetto";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213 e 214-bis.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai veicoli sequestrati che non siano stati affidati all'autore della violazione, al proprietario o ad altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196. La domanda di assegnazione del veicolo deve essere presentata entro dieci giorni dal provvedimento di sequestro.".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 48 del d.lgs. n. 159/2011 disciplina, al comma 5, la vendita, disposta con provvedimento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dei beni immobili dei quali non sia possibile la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse.

Le procedure di vendita prevedono, in particolare:

- pubblicazione dell'avviso di vendita nel sito internet dell'Agenzia nazionale e notizia dell'avvenuta pubblicazione nei siti internet dell'Agenzia del Demanio e della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia interessata;
- fissazione di un corrispettivo di vendita non inferiore alla stima dell'amministratore giudiziario o al valore rinvenibile in altri atti giudiziari, ovvero ad una nuova stima eventualmente richiesta dall'Agenzia nazionale;
- in caso di mancata presentazione all'Agenzia nazionale di proposte di acquisto per l'importo "stimato", fissazione di un prezzo minimo di vendita non inferiore all'80% del cennato importo;
- opzione prioritaria all'acquisto per le cooperative edilizie costituite dal personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia e prelazione a favore degli enti territoriali e, successivamente, facoltà di acquisto da parte degli enti pubblici aventi anche finalità di investimento immobiliare, alle associazioni di categoria maggiormente affidabili per il perseguimento dell'interesse pubblico ed alle fondazioni bancarie. Ove nessuno dei soggetti "legittimati" acquisti l'immobile, non sussiste, al momento, alcuna possibilità per altri soggetti, pubblici o privati, di partecipare alle procedure di vendita;
- divieto di alienazione, per cinque anni, dei beni immobili acquistati;
- possibilità, quindi, di acquisto da parte di altri soggetti, pubblici o privati, solo in caso di vendita dopo il quinquennio;

- acquisizione da parte dell'Agenzia nazionale del parere obbligatorio del Prefetto - sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - e di ogni altra informazione utile, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

L'intervento normativo intende, innanzitutto, salvaguardare l'attuale "platea" degli acquirenti "legittimati" e ridurre al massimo l'eventualità che il bene rimanga invenduto, prevedendo, a tal fine, l'ampliamento del novero dei potenziali acquirenti.

L'obiettivo atteso è quello di assicurare ulteriori interventi a sostegno dello sviluppo del sistema sicurezza e giustizia, garantendo nuove possibilità di incremento delle risorse che affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere destinate, nella misura del 50%, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50%, al Ministero della giustizia per il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

Al comma 2, la proposta normativa è finalizzata a ridurre i rilevanti oneri per l'erario derivanti dai costi sostenuti per la custodia dei veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa destinati prevalentemente alla demolizione.

Si stima che in Italia, su 45 milioni di auto circolanti, circa 3 milioni circolano senza assicurazione R.C.A. Le due situazioni prevalenti sono: veicoli posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa; veicoli fatti circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. I dati relativi all'attività contravvenzionale della Polizia Stradale confermano un ulteriore e preoccupante incremento del fenomeno nei primi otto mesi del 2011. In entrambi i casi le conseguenze sono analoghe: un procedimento di risarcimento del danno più complicato e attenuato nell'entità del ristoro, dovendo ricorrere al Fondo di garanzia vittime della strada; il sensibile aumento delle polizze assicurative, specie in alcune aree del paese a maggior rischio. Collegato vi è poi l'altrettanto preoccupante fenomeno, sotto il profilo della sicurezza pubblica in generale e non solo di quella stradale, della fuga a seguito di incidente stradale o dopo l'alt intimato da un operatore di polizia.

L'attività di contrasto delle forze di polizia ha fatto lievitare il numero di veicoli sequestrati. Il veicolo posto in circolazione senza copertura assicurativa deve, infatti, essere sequestrato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 213 del codice della strada. Sebbene la procedura di affidamento in custodia preveda, come regola generale, che il veicolo sia affidato in custodia al proprietario, ovvero, se questi è assente al momento dell'accertamento, al conducente o ad altro obbligato in solido, sono proporzionalmente aumentati i casi in cui il veicolo è affidato in custodia al custode-acquirente di cui all'articolo 214-bis del codice della strada, o ad altre depositarie autorizzate, nelle ipotesi di assenza di tali soggetti, di un loro rifiuto o perché privi dei necessari requisiti soggettivi ad assumere la custodia. Ciò ha determinato e determina un notevole incremento delle spese di custodia a carico dell'erario, attesa la difficoltà di attuare la procedura di alienazione del veicolo, prevista dall'articolo 213, comma 2-quater, del codice della strada, a causa dei tempi "dilatati" di notifica dell'intimazione al proprietario, o ad altro obbligato in solido, a ritirare ed assumere la custodia del veicolo.

L'intervento normativo è finalizzato, pertanto, a superare gli evidenti aspetti problematici connessi alla questioni sopra descritte. Da un lato, prevedendo a carico del proprietario del veicolo l'obbligo giuridico di garantire che lo stesso sia posto in circolazione con la copertura assicurativa. In tal modo, in caso di inottemperanza, oltre alla prevista sanzione amministrativa a suo carico, si potrà dar luogo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 213, commi 2-quater e 2-quinquies, del codice della strada, all'alienazione del veicolo custodito presso il custode-acquirente o presso una depositaria autorizzata, decorsi 10 giorni dall'accertamento dell'illecito, senza la necessità di notificare alcuna intimazione al proprietario o altro obbligato in solido.

E' previsto, altresì, l'obbligo per le imprese di assicurazione, entro 5 giorni lavorativi successivi alla stipula o al rinnovo del contratto di assicurazione, di comunicare per via telematica all'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada, i dati relativi alla copertura assicurativa di ciascun veicolo. Ciò consentirà alle forze di polizia, grazie anche alla modifica dell'articolo 201, comma 1-bis, del medesimo codice, di "incrociare" i dati dei veicoli circolanti e controllati nelle diverse circostanze (es. Tutor, varchi ZTL, ecc.) con quelli di tale banca dati e contestare da "remoto", in caso di non copertura assicurativa, le relative violazioni.

Al comma 3, la proposta normativa è volta ad estendere ai veicoli sequestrati ai sensi del codice della strada la disposizione che consente di affidare alle Forze di polizia per lo svolgimento delle attività istituzionali i veicoli confiscati ai sensi dell'articolo 214-bis, del codice della strada, analogamente a quanto già previsto per i sequestri di veicoli effettuati in altri ambiti, quale, ad esempio, il sequestro di veicoli utilizzati per il contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973.

L'art. 41 della legge n. 120 del 2010 ha introdotto, infatti, l'articolo 214-ter del codice della strada in materia di destinazione dei veicoli confiscati, stabilendo che essi possono essere utilizzati per esigenze di polizia stradale. La previsione normativa assume inoltre una valenza altamente simbolica, anche sotto il profilo sociale, perché consente di utilizzare veicoli confiscati ai conducenti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza.

L'affidamento dei veicoli da confiscare già nella fase del sequestro consente di ridurre i costi dell'erario per la custodia del mezzo e di evitare di compromettere la funzionalità dei veicoli che, spesso, si deteriorano completamente proprio perché restano fermi nei depositi giudiziari per periodi di tempo molto lunghi.

Viene, pertanto, prevista la possibilità, in alternativa al deposito presso un custode autorizzato o presso lo stesso trasgressore, di affidare il veicolo sequestrato in custodia giudiziale anche agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia.

L'intervento correttivo anche sul comma 1 dell'articolo 214-ter del codice della strada è inteso ad eliminare difficoltà applicative con specifico riferimento all'organo competente ad assegnare il veicolo alle Forze di polizia ed agli altri organi ed enti ivi previsti.

Inoltre, il rinvio alle disposizioni vigenti in materia di beni mobili registrati, sequestrati o confiscati, nonché all'art. 2-undecies della legge n. 575 del 1965, consente di disciplinare tutti gli aspetti connessi anche alla gestione, alla vendita ed alla eventuale distruzione del veicolo.

CAPO II

Art.

Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, alla lettera g), primo periodo le parole: "legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: "da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni"; al terzo periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali"; al quarto periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali" e le parole "ufficio delle entrate del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia delle entrate".

b) al medesimo articolo 15, comma 1, alla lettera h), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: "del Ministro per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attività culturali" e le parole: "nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo: le parole: "previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali" sono soppresse; le parole: "dal Ministero per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero per i beni e le attività culturali"; le parole: "che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo" sono soppresse; al terzo periodo le parole da: "il Ministero per i beni culturali e ambientali" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni"; al quarto periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali";

all'articolo 15, comma 1, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente".

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), primo periodo, le parole: "decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: "da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni";

b) alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: "articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: da "previo parere" fino a "all'entrata dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ". I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni";

c) alla lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente".

3. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti nell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice

civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente."

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

6. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: "Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante."

b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale."

7. Nell'Elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attività e le attività culturali", sono abrogate le seguenti parole: "Legge 30 marzo 1965, n. 340" nonché "Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8". Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all'Erario e di volta in volta immediatamente assegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in

corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.”.

9. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, nonché in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 e successive modificazioni, al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli immobili è pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

11. All'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole “del personale di magistratura,” sono aggiunte le seguenti parole: “del personale del Ministero per i beni e le attività culturali impiegato nello svolgimento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale,”.

12. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:

- a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei;
- b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.

13. Dalle disposizioni recate dai commi da 1 a 11 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l'erario dello Stato. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 12, pari a due milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del

decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Commi 1 e 2. (modifiche di semplificazione procedurale in materia di agevolazioni fiscali per i beni e le attività culturali).

Si tratta di proposte tutte a costo zero, che mirano a migliorare l'applicazione di istituti, ma che non hanno esplicito appieno le loro potenzialità o perché le procedure applicative sono troppo complicate, o perché i cittadini e le imprese conoscono e usano poco questi benefici.

L'introduzione anche in questo caso dell'autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà costituisce una soluzione che contempera la volontà di semplificare e snellire gli adempimenti per ottenere gli sgravi fiscali con la necessaria tutela del bene culturale, garantita dal permanere dell'attività autorizzatoria prevista dal D.lgs. 42, e con la responsabilizzazione del dichiarante, garantita dai controlli previsti ex lege e dalle gravi conseguenze in caso di false dichiarazioni.

Per quanto riguarda il restauro e la manutenzione dei beni vincolati, si propone pertanto di alleggerire gli adempimenti burocratici connessi al procedimento di deducibilità fiscale, sostituendo la autorizzazione e la congruità di spesa con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'elenco delle spese effettivamente sostenute dal soggetto obbligato. Per questo istituto si prevede una forte semplificazione della procedura, con autocertificazione della necessità delle spese e della loro congruità, eliminando l'attuale certificazione congiunta del Soprintendente e dell'Agenzia delle entrate.

Naturalmente è fatta salva tutta l'attività autorizzatoria prevista dall'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i e le attività di controllo previste dal D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, si propone di semplificare la procedura con l'eliminazione del parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e l'approvazione ministeriale della previsione di spesa e del conto consuntivo. Anche in questo caso si introduce il ricorso all'autocertificazione, con lo svolgimento di controlli a campione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda infine le agevolazioni previste rispettivamente dall'art. 15 T.U.I.R. lettera i) e art.100 T.U.I.R. lettera g), si propone di estendere la platea dei soggetti potenzialmente destinatari qualificando l'attività svolta non più esclusivamente bensì prevalentemente nel settore dello spettacolo.

Le proposte normative non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 3 (tax credit – cinema).

La proposta è volta a far sì che le somme equivalenti al minor utilizzo annuale delle risorse "tax credit" rispetto alla copertura fissata in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, minor utilizzo quantificabile in circa 25 milioni annui, confluiscono per legge nella quota FUS per le attività cinematografiche

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 4 (cedibilità del tax credit digitale).

La proposta normativa viene incontro alla scarsa, se non inesistente fruizione da parte di molte sale medio-piccole del tax credit digitale. Tali sale, detentrici di circa 1000–1500 schermi sui 3900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l'assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d'imposta (ex d.m. MEF n. 310/2000) di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio e finiscono per ignorarlo.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 5 (abolizione del tax shelter cinema).

La norma introduttiva del tax shelter (bonus fiscale per reimpiego degli utili reinvestiti dall'industria cinematografica) non ha mai avuto pratica attuazione. Nella previsione originaria, il tax shelter avrebbe dovuto comportare un minore introito per lo Stato a regime di 15 milioni di euro; questo importo è poi confluito nella copertura complessiva di 90 milioni. La disposizione mira, dunque, a "liberare" risorse inutilmente "prenotate" a copertura di una misura priva di pratica attuazione.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 6 (norma di interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di formazione del restauratori; riforma e razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario del Ministero per gli interventi conservativi sui beni culturali).

La norma di cui alla lettera a) mira a mettere ordine e a calmierare la spesa in materia di intervento finanziario del Ministero per il sostegno ai privati onerati degli obblighi conservativi dei beni culturali (articoli 31 ss. del Codice). Essa intende creare la base giuridica per l'introduzione in sede amministrativa di una cabina di regia a livello centrale per il coordinamento e la pianificazione della concessione dei contributi, in conto capitale e in conto interessi, in modo da garantire la perequazione territoriale e le esigenze di compatibilità di bilancio, in relazione all'effettiva disponibilità annuale dei relativi fondi.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La norma di cui alla lettera b) La disposizione chiarisce che l'attività di accreditamento disciplinata dal d.m. 87 del 2009 e svolta dalla Commissione interministeriale nominata ai sensi dell'articolo 5 di detto regolamento, può riguardare, oltre che corsi iniziati dopo l'entrata in vigore del regolamento (luglio 2009), anche corsi iniziati precedentemente, purché non ancora conclusi a tale data.

Infatti, vi sono alcune istituzioni formative (Centro regionale di Passariano del Friuli, Università di Torino a Venaria Reale, Università di Urbino, Napoli e Palermo) le quali hanno avviato corsi di formazione specifici, all'indomani dell'approvazione dell'articolo 29 del Codice, tenendo conto degli obiettivi formativi, dei requisiti e dei livelli di qualità già concordati a livello tecnico e che sarebbero poi stati formalizzati con i d.m. 86 e 87 del 2009, e che hanno quindi avuto la possibilità di integrare eventuali carenze prima della conclusione dei corsi. Per contro, è stato possibile insediare la predetta Commissione soltanto all'inizio del 2011, allorché detti corsi erano in via di conclusione.

La disposizione di interpretazione si rende quindi necessaria per non penalizzare tali esperienze formative, consentendo alla Commissione di valutarle ai fini dell'accREDITAMENTO. Viene comunque esplicitato che anche gli allievi già diplomati o laureati, dovranno sottoporsi all'esame di Stato per acquisire la qualifica professionale abilitante.

Comma 7 (norma per facilitare le donazioni per i beni culturali).